



# COMUNE DI CHIGNOLO PO

C.C.	26	08/11/2018
MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE DI CHIGNOLO PO		

SEDUTA ORDINARIA - DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

L'anno 2018 addì 8 del mese di NOVEMBRE alle ore 21.15 in Chignolo Po nella sede municipale, in seguito ad avviso recapitato nelle forme di Legge , si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano intervenuti:

	Presenti		Presenti
Sindaco: 1 RICCARDO CREMASCHI	SI		
Consiglieri:			
2 CHIESA CARLA	SI	8 MULAZZI STEFANIA	SI
3 PAVANELLO GIAMBATTISTA	SI	9 SOTTILE GAETANO	SI
4 PAVESI ANDREA	NO	10 MANNUCCI ANDREA	AG
5 BOSSI PIERINO	SI	11 MENDICINO DOMENICO	NO
6 GENNARI LUCA	AG	12 BASSANINI MAURO	AG
7 ZARDONI MAURIZIO	SI	13 NOCERINO ARTURO	NO

Totale Presenti: 7 Assenti:6

Partecipa il Segretario Comunale dott. GIUSEPPE FERRARA il quale cura la redazione del presente verbale.

Il Sig. RICCARDO CREMASCHI, SINDACO, assunta la Presidenza della seduta e constatata la legalità dell'adunanza, apre la seduta e sottopone all'esame del Consiglio Comunale l'oggetto indicato all'ordine del giorno.

In apertura dei lavori e per tutta la durata della seduta sono stati designati scrutatori i Consiglieri signori:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il precedente regolamento comunale per la disciplina della video sorveglianza sul territorio comunale adottato con delibera consiglio comunale n. 11 del 24.03.2012;

Visto il regolamento UE generale sulla protezione dei dati 2016/679 (di seguito RGDP) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Visto il DPR n. 15 del 15.01.2018 recante "regolamento a norma dell'art. 57 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 relativo all'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del codice in materia di protezione dei dati personali e al trattamento dei dati effettuato per finalità di polizia da organi, uffici e comandi di polizia";

Vista la necessità di adeguare il regolamento previgente alle novità legislative in materia di protezione dati, modificando gli articoli n. 1,5,12,13,16,18 e 19 nel modo segnato in rosso nell'allegato regolamento;

Visto il D.Lgs 267/00;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole del funzionario responsabile;

Il Sindaco illustra la proposta

Con la seguente votazione resa in forma palese:

Presenti: 7

Astenuti: //

Votanti: 7

Favorevoli: 7 - Unanimità

Contrari: //

## DELIBERA

1. Di modificare gli articoli n. 1,5,12,13,16,18 e 19 del regolamento apportandovi le modifiche segnate in rosso di cui all'allegato regolamento;

Con la seguente votazione resa in forma palese:

Presenti: 7

Astenuti: //

Votanti: 7

Favorevoli: 7 - Unanimità

Contrari: //

## DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile



## COMUNE DI CHIGNOLO PO

### PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE DI CHIGNOLO PO.

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2 ECONOMICO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.L.gs. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine regolarità contabile della deliberazione in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(//)

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3 - POLIZIA LOCALE

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.L.gs. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine regolarità tecnica della deliberazione in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Davide Perini)

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
SINDACO  
F.to Ing. RICCARDO CREMASCHI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to dott. GIUSEPPE FERRARA

---

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della deliberazione sopraestesa è pubblicata all'Albo Pretorio dal 20/11/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

Lì, 20/11/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F. to dott. GIUSEPPE FERRARA

---

**E' copia conforme all'originale**

Chignolo Po, 20/11/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

---

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che la presente deliberazione

- è stata dichiarata ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 immediatamente eseguibile
- è divenuta esecutiva per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;


Lì 20/11/2018

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE



**COMUNE DI CHIGNOLO PO**  
Provincia di Pavia

**COMANDO POLIZIA LOCALE**  
Via Marconi 8 - 27013 CHIGNOLO PO  
tel.0382 76100 fax 0382 723046



## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE DI CHIGNOLO PO**

(approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.            del            )

## **INDICE**

### **CAPO I**

#### **PRINCIPI GENERALI**

Art.1 – Oggetto e norme di riferimento

Art.2 – Definizioni

Art.3 – Finalità

Art.4 – Trattamento dei dati personali

### **CAPO II**

#### **OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

Art.5 – Notificazione

Art.6 – Responsabile

Art.7 – Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

Art.8 – Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto

Art.9 – Accesso al sistema

### **CAPO III**

#### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Art.10 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

Art.11 – Obbligo degli operatori

Art.12 – Informazioni rese al momento della raccolta

Art.13 – Diritti dell'interessato

Art.14 – Sicurezza dei dati

Art.15 – Cessazione del trattamento dei dati

Art.16 – Limiti alla utilizzazione di dati personali

Art.17 – Danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali

Art.18 – Comunicazione

### **CAPO IV**

#### **TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

Art.19 – Tutela

### **CAPO V**

#### **MODIFICHE**

Art.20 – Modifiche regolamentari

**CAPO I**  
**PRINCIPI GENERALI**  
**Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento**

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza attivato sul territorio comunale di Chignolo Po.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:
  - Regolamento UE Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (di seguito RGPD) relativo “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
  - Direttiva UE 2016/680 relativa “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;
  - DPR n. 15 del 15/01/2018 recante “Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”;
  - Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di Videosorveglianza dell'8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29/04/2010);
  - Decreto Ministero dell'Interno 05/08/2008 (GU n. 186 del 09.08.2008);
  - Legge n. 38/2009 recante “misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale nonché in tema di atti persecutori”.
3. Vengono osservati i principi dettati dalla Circolare del Capo della Polizia n. 558/A/421.2/70/456 del Febbraio 2005, Circolare del Capo della Polizia n. 558/A/421.2/70/195960 del 6 Agosto 2010 e dalle Linee Guida per i Comuni in materia di videosorveglianza predisposte da ANCI in data 3 Novembre 2010.

**Art. 2 – Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
  - a) per “**banca dati**”, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video prive di audio che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano e stazionano nell'area interessata ed i veicoli;
  - b) per “**trattamento**”, tutte le operazioni svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati;
  - c) per “**dato personale**”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o Associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
  - d) per “**titolare**”, l'Ente Comune di Chignolo Po, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
  - e) per “**responsabile**”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
  - f) per “**incaricati**”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
  - g) per “**interessato**”, la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o Associazione cui si riferiscono i dati personali;

- h) per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per “**diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per “**dato anonimo**”, il dato che in origine, a seguito di inquadratura o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato od identificabile;
- k) per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

### **Art. 3 – Finalità**

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l’attivazione di un impianto di videosorveglianza sul territorio comunale, gestito dal Comune di Chignolo Po – Servizio Polizia Locale e collegato ad un’unica centrale di registrazione presso l’ufficio della stessa Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o Associazione coinvolti nel trattamento. I programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.
2. Presso la sede della Polizia Locale sono posizionati monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere.
3. L’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza viene attuato nel rispetto dei principi di:
  - a) liceità, quale rispetto della normativa vigente in materia, sia per gli organi pubblici che privati;
  - b) proporzionalità, mediante l’installazione di telecamere per la rilevazione di dati in aree effettivamente soggette a concreti pericoli;
  - c) finalità, attuando il trattamento dei dati solo per scopi determinati ed espliciti;
  - d) necessità, con esclusione di un uso superfluo della videosorveglianza al fine di evitare eccessi e ridondanze.

### **Art. 4 – Trattamento dei dati personali**

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell’attivazione di un impianto di videosorveglianza.
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Chignolo Po, in particolare dal D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, dal D.P.R. 24/07/1977, n. 616, dal D. Lgs. 31/03/1998, n.112, dalla Legge 07/03/1986, n. 65, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti comunali. La disponibilità tempestiva delle immagini presso il Servizio di Polizia Locale di Chignolo Po, costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione di eventuali interventi di pattuglie sul territorio comunale, anche in raccordo con forze di Polizia statali.
3. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:
  - a) a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di degrado e quindi ad assicurare maggior sicurezza ai cittadini nell’ambito del più ampio concetto di “sicurezza urbana”, così come definita dal Decreto Ministro Interno 05/08/2008;
  - b) a tutelare gli immobili pubblici e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
  - c) al controllo di aree ove si riscontra un accentuato fenomeno di abbandono incontrollato di rifiuti;
  - d) al monitoraggio del flusso veicolare;
  - e) alla tutela, in particolare, di coloro che necessitano di maggiore attenzione, quali bambini e anziani;
  - f) alla raccolta di prove.
4. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento dei dati personali rilevati mediante le riprese video prive di audio e che, in relazione ai luoghi di installazione



delle telecamere, interessano i soggetti ed i veicoli che transiteranno o stazioneranno nell'area interessata.

5. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art.4 dello Statuto dei lavoratori (Legge 20/05/1970, n. 300) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.
6. Le immagini non potranno essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni al Codice della Strada, ma esclusivamente per l'eventuale invio da parte della Centrale operativa della Polizia Locale di personale per le contestazioni immediate ai sensi del Codice della Strada.

## **CAPO II**

### **OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

#### **Art. 5 – Notificazione**

In ossequio al disposto di cui all'art. 35, Paragrafo 3, lett. c), RGPD, qualora il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza comunale dia luogo ad una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, l'Ente procederà ad una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali. Parimenti si procederà nei casi in cui, il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza presenti un rischio comunque elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. In questa fase di prima attuazione della normativa europea, l'Ente, in conformità al disposto di cui all'art. 35, Paragrafi 4 e 5, RGPD, al fine di avere maggiore chiarezza in relazione ai nuovi adempimenti, attenderà la pubblicazione obbligatoria da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali dell'elenco delle tipologie di trattamenti soggetti alla Valutazione di impatto e l'eventuale pubblicazione dell'elenco delle tipologie di trattamenti per le quali non è richiesta una Valutazione di impatto.

#### **Art. 6 – Responsabile**

Il Responsabile del Servizio Polizia Locale in servizio, o altra persona nominata dal Sindaco, è individuato, previa nomina da effettuare con apposito Decreto del Sindaco, quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti dell'art.2 lett. e) del presente regolamento. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.

Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento e delle proprie istruzioni.

I compiti affidati al responsabile devono essere specificati per iscritto in sede di designazione.

Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal titolare o dal responsabile.

Il Responsabile e le persone autorizzate custodiscono le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo nonché la parola chiave per l'utilizzo dei sistemi. Le immagini devono essere custodite in maniera protetta, in server dedicati e non su reti informatiche accessibili da tutti i dipendenti del comune.

Ogni accesso ai server deve avvenire attraverso un log di sistema, che identifichi chiaramente (mediante password e userid) il dipendente che ha svolto le singole attività, secondo quanto previsto dalla nomina individuale che autorizza il trattamento delle immagini, anche se non espressamente previsto da specifico provvedimento del Responsabile del sistema di videosorveglianza.

#### **Art. 7 – Persone autorizzate ad accedere**

1. L'accesso alla postazione di controllo del sistema di videosorveglianza è consentito esclusivamente al Sindaco o suo delegato e al personale appartenente al servizio di Polizia Locale autorizzato dal responsabile.

2. Eventuali accessi di persone diverse da quelle innanzi indicate, devono essere autorizzati, per iscritto, dal responsabile previo benestare del titolare.
3. Possono essere autorizzati all'accesso alla postazione di controllo solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale incaricato della manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno preventivamente essere comunicati al responsabile che provvederà ad assumere idonee precauzioni al fine di evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso.
4. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

#### **Art. 8 – Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza**

1. Il responsabile, designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la corretta gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Locale.
2. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Locale aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.
3. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti, saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
4. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, esse saranno istruite al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
5. La custodia delle password per l'accesso al sistema operativo ai fini dell'estrapolazione delle immagini è affidata al responsabile.

#### **Art. 9 – Accesso al sistema**

1. L'accesso al sistema è esclusivamente consentito al responsabile ed ai preposti come indicato nei punti precedenti.

### **CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

#### **Art. 10 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali**

1. i dati personali oggetto del trattamento sono:
  - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
  - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario aggiornati;
  - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
  - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito al successivo comma 3;
2. I dati personali sono acquisiti attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale.
3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale o, in bianco/nero, in caso contrario con l'applicazione di sistemi per il funzionamento in modalità notturna. Il titolare del trattamento dei dati personali, si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone che non siano funzionali alle attività istituzionali dell'impianto. I segnali video delle varie unità di ripresa saranno inviati in tempo reale presso la postazione di controllo istituita presso l'ufficio della Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno

visualizzate su monitor e registrate su server dedicati la cui alimentazione, in caso di interruzione della fornitura di energia elettrica, sarà garantita da gruppi di continuità. L'impiego del sistema di registrazione delle immagini è necessario per la ricostruzione dell'evento per le finalità previste dal presente regolamento, considerato anche che il personale addetto alla gestione dell'impianto non è sufficiente a garantire la sorveglianza dei monitor 24 ore al giorno per tutti i giorni della settimana. Le immagini videoregistrate sono conservate per un periodo non superiore ai sette giorni successivi alla rilevazione. In relazione alla capacità di immagazzinamento delle immagini sui server, le immagini riprese in tempo reale sovrascrivono quelle registrate automaticamente allo scadere del tempo massimo di conservazione anzidetto.

4. La durata di conservazione delle immagini può eccezionalmente superare il termine di sette giorni solo se giustificata dalla necessità derivante da un evento già accaduto, oppure dalla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

#### **Art. 11 – Obblighi degli operatori**

1. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private, a tal fine eventuali sconfinamenti delle riprese sulle proprietà private non evitabili diversamente, verranno interdette oscurando sui monitor le zone private.
2. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 comma 3 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al titolare.
3. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

#### **Art.12 – Informazioni rese al momento della raccolta**

1. Il Comune di Chignolo Po, in ottemperanza a quanto già disposto dall'art. 13 del D. L.vo 30/06/2003, n. 196 e dal Provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 08/04/2010, si obbliga ad installare un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle aree in cui sono posizionate le telecamere, conforme a quella prevista all'allegato 1 al Provvedimento del Garante anzidetto.
2. Trattandosi di svolgimento di funzioni istituzionali, assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime di tipo particolare, l'uso dei dati personali non necessita di preventivo consenso degli interessati, i quali possono avvalersi dei diritti già elencati nell'art. 7 del D.lgs 30 giugno 2003, n° 196 e degli articoli dal 15 al 22 del GDPR 20016/679, ripresi dall'art. 4 del presente regolamento.

#### **Art. 13 – Diritti dell'interessato**

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR 20016/679, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
  - a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
  - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
  - c) di ottenere, a cura del responsabile, entro 15 giorni dalla data di ricezione dell'istanza:
    - 1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno 90 giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;

- 2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - 3) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta.
2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1 lettera c), punto 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un rimborso spese, equivalente ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, definiti con atto formale dalla Giunta comunale secondo le modalità previste dalla vigente normativa.
  3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
  4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
  5. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

#### **Art. 14 – Sicurezza dei dati**

1. I dati personali oggetto del trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 10 comma 3.
2. La postazione di controllo è ubicata nell'ufficio della Polizia Locale e non accessibile al pubblico nella parte adibita al posizionamento dei monitor e dei server.
3. L'utilizzo di videoregistratori digitali impedisce la possibilità di rimozione del disco rigido sul quale sono memorizzate le immagini.
4. Nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele, in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni potranno accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza di uno dei soggetti dotato di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini.
5. La trasmissione delle immagini tramite una rete pubblica o tramite tecnologie wireless deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza.

#### **Art. 15 – Cessazione del trattamento dei dati**

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono:
  - a) Distrutti;
  - b) Conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

#### **Art. 16 – Limiti alla utilizzabilità di dati personali**

1. La materia **già** disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con D. L.vo 30/06/2003, n. 196 e successive modificazioni e del Provvedimento in materia di videosorveglianza del 08/04/2010 emanato dal Garante per la protezione dei dati personali **è ora regolamentata dall'art. 18 del GDPR 2016/679.**

#### **Art. 17 – Danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali**

1. La materia **già** regolamentata dall'art.15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con D. L.vo 30/06/2003, n. 196, **dal GDPR 2016/679** e dal Provvedimento in

materia di videosorveglianza del 08/04/2010 emanato dal Garante per la protezione dei dati personali.

### **Art. 18 – Comunicazione**

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Chignolo Po a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art.19 comma 2 del D. L.vo n. 196/2003.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione dei dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art.58 comma 2 del D. L.vo n. 196/2003 per finalità di difesa, o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

## **CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

### **Art. 19 – Tutela**

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 140 e seguenti del D. L.vo n. 196/2003.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 6 della Legge n. 241/90, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

## **CAPO V MODIFICHE**

### **Art. 20 – Modifiche regolamentari**

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

## **ALLEGATO A)**

### **UBICAZIONE DELLE TELECAMERE NEL COMUNE DI CHIGNOLO PO**

- 1) Via Marconi – Rampa di accesso a Piazza Caduti di Nassiriya n. 2 telecamere
- 2) Via Umberto I° all'altezza della caserma Carabinieri n. 2 telecamere
- 3) Via Casottina all'altezza dell'ingresso principale del cimitero n. 2 telecamere
- 4) Parcheggio Cimitero di Via Casottina – Piazzola ecologica n. 2 telecamere
- 5) Via Casottina n° 2 telecamere, più una telecamera lettura targhe in ingresso;
- 6) Centro medico San Francesco– Parco giochi n. 9 telecamere;
- 7) Pista ciclabile n° 6 telecamere;
- 8) Via Monticelli n° 1 telecamera;
- 9) Frazione Lambrinia – Via Don Sbarsi (cimitero) n° 1 telecamera
- 10) Frazione Lambrinia - Via Alberone piazzola ecologica n° 1 telecamera

- 11) Frazione Lambrinia – Stazione ferroviaria;
- 12) Frazione Alberone – Strada Comunale per Lambrinia piazzola ecologica n° 1 telecamera
- 13) Frazione Alberone – Via Cucchiani;
- 14) Museo della bonifica n° 2 telecamere.

**ALLEGATO B)**

Tipologia della segnaletica:

